



XI LEGISLATURA

ALLEGATO A

AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 47 DEL 04 GIUGNO 2024

OGGETTO N. 01 **Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data 8 e 9 giugno 2024. Integrazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 23 aprile 2024.**

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente, con funzioni di Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Paola Fioroni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 14, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), particolare l'articolo 9, comma 1;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2024, n. 33 (Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data 8 e 9 giugno 2024);

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)


ESAMINATO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni indicate nel suddetto documento istruttorio, non sospendere la concessione della presenza del gonfalone della Regione in periodo di par condicio elettorale per festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restano il divieto di informazione e comunicazione istituzionale;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) che per tutto il periodo di par condicio elettorale, come specificato nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, richiamata in premessa, è consentita la presenza del gonfalone della Regione Umbria per le ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)) e per le festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restando il divieto di informazione e comunicazione istituzionale;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto, fino al 01.01.2030, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, nonché nella medesima sezione Amministrazione Trasparente – disposizione




generali – atti generali – atti amministrativi generali, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013, a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Giunta regionale, ai Consiglieri e Assessori regionali, al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa dell'Assemblea Legislativa, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

La Presidente
Paola Fioroni



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 04 giugno 2024.


Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 04 giugno 2024.

Il Responsabile *ad interim* del
Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358 e successive modificazioni


Oggetto: Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, in data 8 e 9 giugno 2024. Integrazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 23 aprile 2024.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 33 del 23 aprile 2024 (Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, in data 8 e 9 giugno 2024) è stato disposto, che a decorrere dall'11 aprile 2024 e per tutto il periodo di par condicio elettorale:

- a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- b) è sospesa la concessione di patrocinii gratuiti e onerosi, nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa per patrocinii e uso del logo autorizzati prima dell'11 aprile 2024, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocinii e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria);
- c) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che *"l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni"*;
- d) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale.

La citata lettera d), in virtù del richiamo all'articolo 4, comma 2 della deliberazione 422/2014, consente la presenza del gonfalone limitatamente alle seguenti ricorrenze:

- Festa dei Ceri di Gubbio;
- Festa della Repubblica;
- Festa del Corpus Domini;



- Marcia della Pace Perugia – Assisi;
- Celebrazioni francescane;
- Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate.

Restano, pertanto escluse “festività e solennità civili, militari e patriottiche” di particolare rilevanza a livello nazionale, rispetto alle quali altre amministrazioni pubbliche e enti locali regionali consentono la presenza dei gonfaloni anche in periodo di par condicio elettorale.

L'inclusione di tali iniziative non sembra comportare *ex se*, violazione dell'articolo 9, comma 1, della [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#), poiché in considerazione della loro rilevanza, sono equiparabili alle ricorrenze per cui è già prevista la presenza obbligatoria del gonfalone.

Tanto premesso e considerato si propone all'Ufficio di Presidenza di valutare l'opportunità di consentire in periodo di par condicio elettorale la presenza del gonfalone della Regione anche a festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restando il divieto di informazione e comunicazione istituzionale.

Perugia 04 giugno 2024

L'istruttore
Elisabetta Braconi

Il Segretario generale
Juri Rosi